

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
"CASTELLANO"**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 13 del 20/03/2012*

**CESSIONE DEI BENI FISICI NEGOZIATI VIA INTERNET**

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

## *Professionisti d'impresa*

Emissione scontrini

# Cessione di beni fisici negoziati via Internet: come operare contabilmente?

## Domanda

Un'azienda vende i propri prodotti anche tramite internet. Ricevuto l'ordine dal cliente predispone il pacco e inserisce lo scontrino all'interno dello stesso. Affida il pacco al corriere il quale riceve normalmente in contanti (si tratta di beni di modesto valore) il pagamento in contrassegno dal cliente. Il corriere dopo qualche giorno bonifica l'incasso al venditore. E' corretto l'operato del venditore? Come occorre gestire contabilmente il fatto che lo scontrino incrementi contabilmente la cassa il giorno di emissione ma realmente l'incasso effettivo avviene qualche giorno dopo con il bonifico del corriere?

## Risposta

La configurabilità dell'e-commerce come vendita per corrispondenza - e quindi il suo inquadramento nell'area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisce al cosiddetto commercio elettronico indiretto, cioè alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell'ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell'acquirente, recapito che deve necessariamente avvenire in modo tradizionale (tramite servizio postale o altro vettore).

I corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet, ai fini Iva, devono risultare certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto e, specificamente, in relazione alle vendite per corrispondenza, per cui per le vendite che si formano per corrispondenza non viene meno, però, che il commerciante Internet abbia l'onere-obbligo di procedere ad emettere la fattura, se la stessa risulta richiesta dal cliente, in quanto, tali vendite, anche se con gestione amministrativa semplificata, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del decreto Iva.

La decisione di emettere lo scontrino fiscale per ogni operazione posta in essere, realizza l'obbligo di rispettare i disposti di cui L. 26 gennaio 1983, n. 18, tenendo, in ogni caso, presente che sussiste l'alternatività tra scontrino e ricevuta fiscale (l'art. 1 del DPR 696/1996 ha previsto, dal 21 febbraio 1997, la libertà di scelta, senza preventiva opzione, tra l'emissione dello scontrino e l'emissione della ricevuta, con l'osservanza delle relative discipline).

Il momento di emissione deve essere individuato:

a) per le cessioni di beni: entro il primo dei seguenti eventi:

- consegna o spedizione dei beni;
- pagamento totale o parziale;

b) per le prestazioni di servizi: entro il primo dei seguenti eventi:

- ultimazione della prestazione;
- pagamento totale o parziale

Per le prestazioni non pagate è possibile emettere uno scontrino recante la dicitura "corrispettivo non riscosso". In tal modo il corrispettivo non concorrerà alla formazione dell'importo a debito di iva ma, quando verrà pagata la prestazione, dovrà essere emesso un nuovo scontrino.

Tale facoltà deriva dal fatto che l'art. 6 del decreto Iva individua, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, due diversi momenti impositivi.

In relazione al quesito, pertanto, a seguito della scelta operata, non si ritengono sussistenti situazioni di irregolarità procedurale, anche se per chiarezza, ai fini della contabilità generale, la contropartita dovrebbe essere "Crediti verso clienti" che dovrà essere rettificata in diminuzione solo al momento dell'effettiva riscossione dello stesso.

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it